

ASSICURAZIONE SULLA VITA A FAVORE DEGLI “EREDI”
E RIPARTIZIONE DELL’INDENNIZZO

*LIFE INSURANCE POLICY IN FAVOUR OF “HEIRS” AND
INSURANCE COMPENSATION DISTRIBUTION*

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 16, febrero 2022, ISSN: 2386-4567, pp. 1618-1643



Riccardo
MAZZARIOL

ARTÍCULO RECIBIDO: 15 de noviembre de 2021

ARTÍCULO APROBADO: 10 de enero de 2022

RESUMEN: In questo saggio si analizzano i problemi interpretativi che la generica designazione degli “eredi”, quali beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, pone. In particolare, viene verificato a chi spetti l’indennizzo al momento della morte dell’assicurato, come esso vada ripartito tra i beneficiari e come possa essere risolto il caso della premorienza di uno dei beneficiari individuati negli “eredi”.

PALABRAS CLAVE: Assicurazione sulla vita; indennizzo; ripartizione tra i beneficiari; eredi; premorienza.

ABSTRACT: *The essay analyzes the doubts of interpretation concerning the generic designation of “heirs” as beneficiaries of a life insurance contract. In particular, it verifies who gets the insurance compensation when the insured person dies, how the insurance compensation has to be divided among the beneficiaries and whose it belongs in case of death, before the insured person, of one of the beneficiaries identified in the “heirs”.*

KEY WORDS: *Life insurance contract; insurance compensation; division between beneficiaries; heirs; predecease.*

SUMARIO.- I. GLI AMBITI D'INDAGINE.- II. LA NATURA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA A FAVORE DI TERZI.- III. IL CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DEGLI "EREDI" IN CASO DI DESIGNAZIONE QUALI BENEFICIARI.- IV. IL CRITERIO DI RIPARTIZIONE DELL'INDENNIZZO TRA GLI "EREDI" BENEFICIARI.- V. IL CRITERIO DI RIPARTIZIONE DELL'INDENNIZZO IN CASO DI PREMORIENZA AL CONTRAENTE DI UNO DEGLI "EREDI" BENEFICIARI.

I. GLI AMBITI D'INDAGINE.

La generica indicazione degli "eredi" (legittimi o testamentari), quali beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita per il caso di morte¹, ha da sempre sollevato dubbi interpretativi così radicati e forieri di un lungo contenzioso tra gli eredi del contraente e la compagnia assicurativa, da avere di recente trovato soluzione a opera delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione², che hanno stabilito dei principi applicativi volti a individuare i destinatari dell'attribuzione (a), a disciplinare tra essi la ripartizione delle quote (b) e a regolare la sorte dell'indennizzo in caso di premorienza di uno dei beneficiari al contraente (c).

Le contrastanti soluzioni, proposte dalla pregressa giurisprudenza e dalla dottrina, possono sinteticamente ricondursi a due differenti posizioni concernenti il rapporto tra diritto delle assicurazioni e diritto successorio³: la prima volta a valorizzare la natura eminentemente contrattuale della fonte regolatrice del rapporto assicurativo e a sottrarlo alle regole della successione⁴; la seconda orientata a ricavare in via interpretativa dalla materia successoria la misura delle quote spettanti ai beneficiari⁵.

Le Sezioni Unite, aderendo alla prima prospettiva, hanno stabilito, con esiti non esenti da critiche, che: a) il diritto all'indennizzo compete a coloro che, al momento della morte dell'assicurato, rivestono la qualità di eredi in forza del titolo dell'astratta delazione, senza la necessità di accettazione dell'eredità; b) in difetto

1 L'art. 1920, comma 2°, cod. civ. ammette che la designazione possa avvenire in modo generico o indiretto, ossia indicando una categoria di persone individuabili al tempo della morte del contraente in base a una loro qualità o condizione personale (ad es. "i miei eredi" o "i miei figli").

2 Si fa riferimento a Cass., Sez. Un., 30 aprile 2021, n. 11421 (Dejure.it), il cui commento a opera dello scrivente, sostanzialmente speculare al presente contributo, ha trovato spazio in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2021, n. 5°, pp. 1094 ss.

3 Per una più ampia analisi dell'argomento, *vid.* ROJAS ELGUETA, G.: "Evoluzioni del diritto delle successioni e rapporti con il diritto delle successioni", *Rivista di diritto civile*, 2005, n. 4°, pp. 213 ss.

4 Sono indicative di questo orientamento, ad esempio, Cass. 14 maggio 1996, n. 4484 (Assicurazioni 1996, 88); Cass. 23 marzo 2006, n. 6531 (*Responsabilità civile e previdenza* 2006, 1734); Cass. 21 dicembre 2016, n. 26606 (*Foro italiano* 2017, IV, I, 1355); Cass. 15 ottobre 2018, n. 25635 (*Famiglia e diritto* 2019, 461).

5 In questo senso, *vid.* Cass. 29 settembre 2015, n. 19210 (*Foro italiano* 2016, I, 160).

• Riccardo Mazzariol

Professore associato nel Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto dell'Università di Padova
E-mail: riccardo.mazzariol@unipd.it

di una diversa inequivoca volontà del contraente, a ciascun erede-beneficiario spetta una quota uguale dell'indennizzo assicurativo; c) la premorienza di uno dei beneficiari individuati negli "eredi" comporta l'attribuzione della prestazione a favore degli eredi superstiti del premorto in proporzione alla quota che sarebbe spettata a quest'ultimo, salvo che il beneficio sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente.

II. LA NATURA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA A FAVORE DI TERZI.

Il contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzi rappresenta uno strumento negoziale che consente al contraente di disporre di una parte del proprio patrimonio per il tempo successivo a quando avrà cessato di vivere⁶. È stata al riguardo evocata la categoria di atto con efficacia *post mortem* o, ove la si accogla, quella di atto *trans mortem*, riferendosi all'attitudine del contratto a trasferire ricchezza al momento del decesso del contraente, pur al di fuori di una logica *mortis causa*⁷, attraverso lo schema trilaterale del contratto a favore di terzi⁸, senza alcun trasferimento diretto di ricchezza dal *de cuius* al beneficiario: al momento del decesso dello stipulante-assicurato, la compagnia assicurativa-promittente è obbligata a versare il capitale al terzo, che acquista il diritto all'indennità senza necessità di accettazione per effetto della designazione⁹.

-
- 6 Il fenomeno è stato ricondotto alle c.d. successioni contrattuali anomale dagli effetti parasuccessori: cfr. PALAZZO, A.: "La dottrina civilistica italiana sui negozi *trans mortem* dagli anni cinquanta ad oggi", in AA.VV.: *La civilistica italiana dagli anni '50 ad oggi tra crisi dogmatica e riforme legislative. Congresso dei civilisti italiani (Venezia, 23-26 giugno 1989)*, Cedam, Padova, 1991, pp. 221 ss.
- 7 Sulla nozione di atto *mortis causa*, vid. su tutti GIAMPICCOLO, G.: "voce Atto mortis causa", in AA.VV.: *Enciclopedia del diritto*, IV, Giuffrè, Milano, 1959, pp. 233 ss. ("l'atto che ha a proprio contenuto il regolamento di una situazione rilevante giuridicamente dopo la morte del suo autore"), mentre su quella di atto *post mortem* vid. almeno NICOLÒ, R.: "Attribuzioni patrimoniali post mortem e mortis causa", *Vita notarile*, 1971, pp. 147 ss.; DE GIORGI, M.V.: *I patti sulle successioni future*, Jovene, Napoli, 1976, p. 68. Per la nozione di atto *trans mortem* vid. PALAZZO, A.: "Istituti alternativi al testamento", in AA.VV.: *Trattato di diritto civile del C.N.N.* (diretto da P. PERLINGIERI), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2003, pp. 17 ss.
- 8 Così per la dottrina dominante: vid. tra molti BUTTARO, L.: "voce Assicurazione sulla vita", in AA.VV.: *Enciclopedia del diritto*, III, Giuffrè, Milano, 1959, pp. 648 ss. (spec. pp. 655-656); FRANZONI, M.: "Degli effetti del contratto", in AA.VV.: *Commentario al Codice civile* (fondato da P. SCHLESINGER e diretto da F.D. BUSNELLI), Giuffrè, Milano, 1998, p. 183; ALBANESE, A.: "Assicurazione sulla vita e protezione patrimoniale", *Contratto e impresa*, 2016, n. 6°, p. 1423; BARISON, S. e GAGLIARDI, M.: "Dell'assicurazione sulla vita", in AA.VV.: *Commentario al Codice civile* (fondato da P. SCHLESINGER e diretto da F.D. BUSNELLI), Giuffrè, Milano, 2013, p. 76; PECCENINI, F.: "Dell'assicurazione", in AA.VV.: *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca* (a cura di F. GALGANO), Zanichelli-Foro italiano, Bologna-Roma, 2011, p. 234; MORA, A.: "Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi", *Responsabilità civile e previdenza*, 1988, p. 332. *Contra*, vid. BIONDI, B.: "Le donazioni", in AA.VV.: *Trattato di diritto civile italiano* (diretto da F. VASSALLI), XXII, 4, Utet, Torino, 1961, pp. 971 ss., secondo cui "considerare l'assicurazione sulla vita come contratto a favore del terzo non è esatto giacché per sua natura non può essere che a vantaggio di un terzo".
- 9 La dottrina chiarisce che si tratta di un diritto soggettivo perfetto e non di una semplice aspettativa, di cui si può disporre per atto *inter vivos*, trasmettendosi agli eredi alla morte del titolare: v., ad esempio, BUTTARO, L.: "voce Assicurazione sulla vita", cit., p. 661, secondo cui si tratta di diritto sottoposto a condizione risolutiva ex art. 1921 cod. civ.; GASPERONI, N.: "voce Assicurazione, III, Assicurazione sulla vita", in AA.VV.: *Enciclopedia giuridica Treccani*, III, Ed. Enc. it., Roma, 1988, p. 12; SIRI, M.: "La premorienza del beneficiario nell'assicurazione sulla vita", *Banca, borsa, titoli di credito*, 2013, n. 5°, pp. 622 ss.; SALANDRA, V.: "Dell'assicurazione", in AA.VV.: *Commentario del Codice civile* (a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA), Zanichelli-

È sostanzialmente condivisa in giurisprudenza l'opinione secondo cui la morte del contraente non costituisce causa dell'acquisto del diritto in capo ai designati, ma rappresenta l'evento a partire dal quale l'acquisto diviene efficace, allontanando così il contratto di assicurazione sulla vita dalla categoria dei patti successori¹⁰: il negozio, benché realizzi una forma di successione alternativa alla disposizione testamentaria¹¹, è ricompreso tra gli atti *inter vivos*.

La conferma viene tratta da quanto dispone l'art. 1920, comma 3°, cod. civ., a mente del quale "per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione"¹². Dalla disposizione vengono fatti discendere due importanti corollari: per un verso, la designazione segna di norma il momento a partire dal quale il beneficiario diviene titolare del credito¹³ e, per altro verso, l'indennizzo non entra a far parte del patrimonio dell'assicurato al momento della sua morte¹⁴, trovando così il diritto unicamente fonte nel contratto¹⁵. Il terzo può allora rivolgersi direttamente al promittente assicuratore per ottenere la prestazione, restando comunque vincolato alle clausole e alle pattuizioni contenute nel negozio, che ne definiscono l'oggetto, l'estensione e le modalità di esercizio¹⁶.

Foro italiano, Bologna-Roma, 1966, p. 396; STOLFI, N.: *L'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, Giuffrè, Milano, 1936, pp. 52 ss.

- 10 Cass., 23 aprile 1992, n. 4912 (*Giurisprudenza italiana* 1993, I, 1, 378).
- 11 Per un'analisi del negozio assicurativo come istituto alternativo alle successioni *mortis causa*, *vid.* almeno NICOLÒ, R.: "Attribuzioni patrimoniali post mortem", cit., pp. 147 ss.; PALAZZO, A.: "Istituti alternativi", cit., pp. 99 ss.; LEVA, M.: "Altre forme di trasmissione della ricchezza", in AA.VV.: *Trattato breve delle successioni e donazioni* (diretto da P. RESCIGNO), I, Cedam, Padova, 2010, pp. 59 ss.
- 12 La designazione, che può essere effettuata nel contratto di assicurazione o con successiva dichiarazione scritta o per testamento ex art. 1920, comma 2° cod. civ., è un negozio unilaterale, non recettizio e personalissimo, con cui il contraente individua, in maniera specifica o generica, il destinatario dell'indennizzo: *vid.* GASPERONI, N.: "voce Assicurazione", cit., p. 12; VERNIZZI, S.: "La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita", in AA.VV.: *Trattato di diritto delle successioni e donazioni* (diretto da G. BONILINI), II, *La successione testamentaria*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 874; BUTTARO, L.: "voce Assicurazione sulla vita", cit., pp. 658-659; CERINI, D.: "I diritti dei beneficiari nell'assicurazione vita: tra volontà del contraente e successione", *Danno e responsabilità*, 2016, n. 7°, p. 744. In giurisprudenza *vid.* Cass., 25 ottobre 1978, n. 4833 (*Giustizia civile* 1979, I, 674). Per la recettività e la natura non personalissima dell'atto, *vid.* però CORRIAS, P.: "Le assicurazioni sulla vita", in AA.VV.: *Trattato di diritto civile e commerciale Cicu-Messineo* (diretto da L. MENGONI e P. SCHLESINGER e continuato da V. ROPPO e F. ANELLI), IV, Giuffrè, Milano, 2021, p. 139; ROSSETTI, M.: "L'assicurazione sulla vita", in AA.VV.: *Il diritto delle assicurazioni*, III, Cedam, Padova, 2013, p. 851. Sulle questioni che la revoca del beneficio pone, si rinvia alla sintesi compiuta da MATTUCCI, F.S.: "Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile", *Famiglia e diritto*, 2017, n. 10°, pp. 877 ss.
- 13 In ciò si concreta una delle differenze rispetto al contratto a favore di terzo, da cui il negozio assicurativo si distingue anche per il mancato acquisto del diritto per effetto della sola stipulazione in capo al beneficiario, per la possibilità di operare la revoca anche quando il terzo ha dichiarato di accettare la designazione e per la mancata menzione nella norma della necessità dell'interesse del contraente alla stipulazione.
- 14 Così già per STOLFI, N.: *L'assicurazione sulla vita*, cit., p. 45; MESSINEO, F.: "Sulla condizione giuridica del terzo beneficiario nell'assicurazione vita", *Archivio giuridico*, 1924, n. 4°, pp. 167 ss.; SANTORO PASSARELLI, F.: *Dottrine generali del diritto civile*, Jovene, Napoli, 1966, pp. 233 ss.; CARIOTA FERRARA, F.: *Le successioni per causa di morte. Parte generale*, Morano, Napoli, 1977, pp. 404 ss.
- 15 Cfr. Cass., n. 4484/1996, cit.; nonché NICOLÒ, R.: "Attribuzioni patrimoniali post mortem", cit., p. 153; CARIOTA FERRARA, F.: *Le successioni*, cit., p. 405; ALBANESE, A.: "Assicurazione sulla vita", cit., pp. 1424-1425; CALVO, R.: "I confini tra attribuzioni successorie e prestazioni assicurative", *Assicurazioni*, 2010, n. 1°, p. 261.
- 16 Cass., 4 aprile 1975, n. 1205 (*Assicurazioni* 1975, II, 269).

Le Sezioni unite confermano l'impostazione maggioritaria: negano al contratto assicurativo la natura di negozio *mortis causa*, ritenendo che l'elemento morte non incida sul piano causale dell'attribuzione, e ravvisano nell'atto di designazione del beneficiario, "quale che sia la forma prescelta tra quelle consentite dall'art. 1920, comma 2°, cod. civ., un negozio *inter vivos* con effetti *post mortem*"¹⁷.

La soluzione si presta ad alcuni rilievi preliminari.

In primo luogo, la Cassazione trascura la distinzione, non priva di riflessi applicativi¹⁸, che una parte della dottrina ha proposto tra atto *post mortem* e atto *trans mortem*¹⁹. Accogliendo quest'ultima categoria, il contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzi sembra possa farsi rientrare in essa, piuttosto che nella prima²⁰: negli atti *trans mortem* si ricomprendono quei negozi *inter vivos* da considerarsi un'alternativa in senso stretto al testamento che, contemplando l'uscita del bene (*id est* i premi assicurativi) dal patrimonio del disponente prima della sua morte, ricollegano al solo decesso la definitività dell'attribuzione (ossia il capitale assicurato) a favore del beneficiario e ammettono la possibilità per il disponente, sino al termine della propria vita, di modificare l'assetto patrimoniale predisposto²¹. In termini semplificanti, rispetto ai negozi *post mortem*, quelli *trans mortem* sono caratterizzati da uno *jus poenitendi*, sotto forma di recesso o revoca, spettante al soggetto operante l'attribuzione²², il che è quanto dispone l'art. 1921 cod. civ. per il contratto assicurativo, il quale andrebbe dunque più propriamente annoverato tra essi.

In secondo luogo, la Supr. Corte non affronta, né risolve specificamente, il dubbio che dottrina assai autorevole del passato aveva sollevato in merito alla qualifica *inter vivos* del contratto assicurativo sulla vita qualora la designazione avvenga per testamento. Il problema sorge in ragione dell'inefficacia *ante mortem* del testamento, che sembra impedire al diritto all'indennizzo di essere acquisito immediatamente nella sfera giuridica del beneficiario per effetto della designazione,

17 Così Cass., sez. un., n. 11421/2021, cit.

18 Per una sintesi, *vid.* PALAZZO, A.: "Istituti alternativi", cit., pp. 8 ss.

19 Cfr. PALAZZO, A.: "La dottrina civilistica", cit., pp. 221 ss.; contro l'utilità della distinzione, *vid.* però ZOPPINI, A.: "Contributo allo studio delle disposizioni testamentarie "in forma indiretta"", *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1998, n. 4°, p. 1085, nt. 20.

20 Così per PALAZZO, A.: "Istituti alternativi", cit., p. 16. Per un'analisi più dettagliata del problema classificatorio e dei rapporti con la categoria dei patti successori, *vid.* DALMARTELLO, A.: "Clausole di destinazione degli eredi e "diritto proprio" del beneficiario dell'assicurazione sulla vita. Interferenze tra diritto delle assicurazioni e diritto successorio", *Rivista di diritto privato*, 2017, n. 3°, pp. 413 ss.

21 In modo analogo, *vid.* DELLE MONACHE, S.: "Testamento. Disposizioni generali", in AA.VV.: *Commentario al Codice civile* (fondato da P. SCHLESINGER e diretto da F.D. BUSNELLI), Giuffrè, Milano, 2005, p. 60; LEVA, M.: "voce Successione, X, Fenomeni parasuccessori", in AA.VV.: in *Enciclopedia giuridica Treccani*, XXX, Ed. Enc. it., Roma, 2002, pp. 3 ss.; PALAZZO, A.: "Istituti alternativi", cit., pp. 99 ss.

22 In questi termini, *vid.* CARRABBA, A.A.: "Le donazioni "mortis causa"", *Rivista del notariato*, 2006, n. 6°, p. 1450.

diversamente da quanto prescrive l'art. 1920, comma 3°, cod. civ.²³ Ciò ha indotto a sostenere che in questo caso la morte dello stipulante non si configura più come mero termine a decorrere dal quale la prestazione diviene esigibile, ma segna il momento a partire dal quale si perfeziona l'acquisto del diritto di credito in capo al terzo. È parso dunque conseguente dire che ricorre un'attribuzione indiretta²⁴ a causa di morte²⁵, avvicinando il contratto assicurativo, in special modo qualora contenga una clausola di irrevocabilità, a un patto successorio indiretto – che regola “rapporti e situazioni che vengono a crearsi in via originaria con la morte del soggetto o che dalla sua morte traggono comunque una loro autonoma qualificazione”²⁶ – eccezionalmente valido in virtù della previsione di cui all'art. 1920, comma 2°, cod. civ.²⁷ E a nulla varrebbe replicare che l'indennizzo non fa parte del patrimonio del disponente, ma della compagnia assicurativa, per le stesse ragioni per cui nessuno dubita che il legato di contratto e di cose altrui appartengono alla categoria di atti *mortis causa*²⁸. Analogo dubbio mi pare possa sollevare anche il caso in cui i beneficiari siano genericamente nel contratto individuati negli “eredi” dell'assicurato: l'indeterminatezza soggettiva dei terzi al tempo della designazione impedisce al diritto, come meglio si argomenterà in seguito, di essere acquisito immediatamente, con la conseguenza che il beneficiario acquista il diritto *post mortem*, realizzando così un'attribuzione indiretta a causa di morte²⁹.

23 In ipotesi di designazione testamentaria, la dichiarazione contenuta nell'atto di ultima volontà non può che produrre effetto dopo la morte del testatore: *vid.* GIAMPICCOLO, G.: *Il contenuto atipico del testamento*, Giuffrè, Milano, 1954, pp. 299 ss. (spec. p. 306).

24 È indiretta poiché il beneficiario acquista il capitale dalla società assicuratrice promittente e non dal *de cuius*.

25 GIAMPICCOLO, G.: *Il contenuto atipico*, cit., p. 307, osserva che la designazione è un'attribuzione che, se fatta per testamento, è a causa di morte dal momento che “opera alla morte e per la morte dell'attribuente”. In modo analogo, *vid.* anche DE GIORGI, M.V.: *I patti*, cit., p. 125; LEVA, M.: “Altre forme”, cit., p. 82.

26 Così GIAMPICCOLO, G.: “voce Atto mortis causa”, cit., pp. 232 ss. A conclusioni analoghe, era giunta altra parte della dottrina, argomentando in base alla revocabilità del beneficio ex art. 1921 cod. civ., quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare, considerata incompatibile con un'attribuzione *inter vivos*: BETTI, E.: “Teoria generale del negozio giuridico”, in AA.VV.: *Trattato di diritto civile italiano* (diretto da F. VASSALLI), XV, 2, Utet, Torino, 1960, p. 320. Per analogo dubbio *vid.* anche DELLE MONACHE, S.: “La libertà di disporre mortis causa”, *Rivista di diritto civile*, 2019, n. 2°, pp. 486-487. In senso contrario, *vid.* ad esempio VOLPE PUTZOLU, G.: “Il contratto di assicurazione come strumento successorio”, in AA.VV.: *La trasmissione familiare della ricchezza. Limiti e prospettive di riforma del sistema successorio* (a cura di P. RESCIGNO), Cedam, Padova, 1995, p. 93; PALAZZO, A.: “Istituti alternativi”, cit., pp. 106 ss.; SIRI, M.: “La premorienza del beneficiario”, cit., p. 623; BUTTARO, L.: “voce Assicurazione sulla vita”, cit., p. 658; CORRIAS, P.: “Le assicurazioni sulla vita”, cit., pp. 145-146; BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, 2, *La famiglia. Le successioni*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 565, per il quale “il ricorso alla forma testamentaria per designare il beneficiario non toglie che l'acquisto del beneficiario abbia pur sempre fonte nel contratto di assicurazione” ex art. 1920, comma 3°, cod. civ. e che il capitale assicurato non appartiene al patrimonio dello stipulante, ma a quello del promittente.

27 Come ritengono MOSCARINI, L.V.: “Il contratto a favore di terzi”, in AA.VV.: *Commentario al Codice civile* (fondato da P. SCHLESINGER e diretto da F.D. BUSNELLI), Giuffrè, Milano, 1997, p. 159; FERRI, L.: “Disposizioni generali sulle successioni”, in AA.VV.: *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca* (a cura di F. GALGANO), Zanichelli-Foro italiano, Bologna-Roma, 1997, p. 119. Per una ricostruzione delle posizioni *vid.* MORONI, E.M.: “Assicurazione sulla vita in favore degli eredi: la ripartizione del capitale tra i beneficiari deve effettuarsi per capi e non per stirpi”, *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2019, n. 1°, pp. 27 ss.

28 LEVA, M.: “Altre forme”, cit., p. 66.

29 GIAMPICCOLO, G.: *Il contenuto atipico*, cit., p. 306.

Il rilievo avrebbe dunque meritato una considerazione maggiore da parte delle Sezioni unite, le quali hanno invece preferito "tagliare corto" e valutare unitariamente il negozio, senza distinguere le singole ipotesi a seconda delle diverse modalità di designazione e di individuazione dei beneficiari.

Sebbene la questione esiga un più ampio approfondimento, in questa sede sia sufficiente rilevare che la natura *inter vivos* della designazione effettuata nel testamento o di quella compiuta genericamente è stata accolta, non senza forzature³⁰, ricostruendola come una dichiarazione negoziale, priva di valore attributivo, avente mero contenuto determinativo del titolare del credito assicurativo da considerarsi già sorto, al pari di un'obbligazione *in incertam personam*³¹, in virtù del titolo costituito dal contratto³². Similmente a quanto parte della dottrina ha osservato in tema di promessa al pubblico³³ o di contratto per persona da nominare³⁴, la produzione dell'effetto negoziale nei confronti della compagnia assicurativa potrebbe così essere ricondotta al solo contratto, ritenendo che, a dispetto di quanto potrebbe suggerire la lettera dell'art. 1920, comma 3°, cod. civ., la designazione non incida sul momento genetico dell'obbligazione, ma solo su quello determinativo della persona del creditore³⁵.

I dubbi però rimangono.

Per un verso, la tesi dell'esistenza del rapporto obbligatorio *in incertam personam* non sembra adeguatamente valorizzare la distinzione tra efficacia vincolante ed

30 Parlano di un non irrilevante "coefficiente di forzatura" e di "ricostruzione non facile", con riguardo alla natura *inter vivos* del contratto assicurativo sulla vita, RIZZUTI, M.: "Successione testamentaria e assicurazione sulla vita", *Corriere giuridico*, 2017, p. 1518 e LANDINI, S.: "L'assicurazione sulla vita", in AA.VV.: *Trattato dei contratti* (diretto da V. ROPPO e A.M. BENEDETTI), V, Giuffrè, Milano, 2014, p. 602.

31 PIRILLI, D.: "La designazione (e la revoca) del beneficiario nell'assicurazione sulla vita tra contratto e successione", *Responsabilità civile e previdenza*, 2019, n. 4°, p. 1242; LANDINI, S.: "La situazione giuridica del beneficiario nell'assicurazione sulla vita a favore di terzo", *Diritto privato*, 1998, n. 4°, p. 214. In generale, sui rapporti adespoti e sull'indeterminatezza soggettiva nelle obbligazioni, vid. BETTI, E.: *Teoria generale delle obbligazioni*, II, *Struttura dei rapporti d'obbligazione*, Giuffrè, Milano, 1953, pp. 54 ss.; ORESTANO, R.: "Diritti soggettivi e diritti senza soggetto", *Jus*, 1960, n. 2°, pp. 156 ss.; GIORGIANNI, M.: *L'obbligazione. La parte generale delle obbligazioni*, I, Giuffrè, Milano, 1968, pp. 41 ss.

32 Così per PALAZZO, A.: "Istituti alternativi", cit., pp. 106 ss. (spec. pp. 110-111).

33 In dottrina è assai discussa tanto la natura della promessa al pubblico, quanto il momento in cui sorge l'obbligazione. In particolare, vi è chi sostiene che quest'ultima nasca con la divulgazione della dichiarazione (v. OBERTO, G.: "voce Offerta al pubblico", in AA.VV.: *Digesto IV ed., Disc. priv., sez. civ., XIII*, Utet, Torino, 1995, pp. 13 ss.; MIRABELLI, G.: "Delle obbligazioni. Dei contratti in generale", in AA.VV.: *Commentario al Codice civile*, Utet, Torino, 1980, p. 105) e chi ritiene che l'obbligazione sorga automaticamente solo quando la situazione si sia determinata o l'azione sia stata compiuta, a prescindere dalla conoscenza che ne abbia il promittente (v. GIORGIANNI, M.: *L'obbligazione*, cit., p. 48; GAZZONI, F.: *Manuale di diritto privato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, p. 697).

34 Cfr. LAZZARA, C.: "Il contratto per persona da nominare", in AA.VV.: *Trattato di diritto privato* (diretto da M. BESSONE), 13, VI, Utet, Torino, 2000, pp. 241 ss.; CARAVAGLIOS, R.: "Il contratto per persona da nominare", in AA.VV.: *Commentario al Codice civile* (fondato da P. SCHLESINGER e diretto da F.D. BUSNELLI), Giuffrè, Milano, 1998, pp. 169 ss.

35 È stata tratta conferma della natura *inter vivos* dell'atto di designazione anche dalla validità della designazione contenuta in un testamento nullo (BUTTARO, L.: "voce Assicurazione sulla vita", cit., p. 658) e dalla possibilità di revoca della designazione testamentaria tramite semplice comunicazione scritta successiva (VOLPE PUTZOLU, G.: "Assicurazione sulla vita, disposizioni a causa di morte e atti di liberalità", in AA.VV.: *Scintille iuris. Studi in memoria di Gino Gorla*, III, Giuffrè, Milano, 1994, pp. 2100 ss.).

efficacia obbligatoria del contratto assicurativo³⁶, per lo meno nei rapporti tra promittente e terzo: al tempo della conclusione del contratto che prevede una clausola di designazione generica, la fattispecie risulta già giuridicamente rilevante, però solo al tempo dell'evento morte si perfezionerebbe il rapporto obbligatorio e il creditore potrebbe acquistare il diritto all'indennizzo³⁷.

Peraltro verso, mi pare permanga la difficoltà di predicare d'esistenza un rapporto obbligatorio unisoggettivo: non s'intende negare che il rapporto obbligatorio possa costituirsi tramite una fattispecie a formazione progressiva³⁸, ma non si vede come sia concepibile una sua perfetta venuta a esistenza prima dell'individuazione della persona del creditore. In altri termini, se si ritiene che nell'obbligazione siano necessari due soggetti, attivo e passivo, dovrebbe logicamente discendere che essi devono essere determinati perché l'obbligazione possa dirsi esistente³⁹. La semplice determinabilità dei soggetti del rapporto obbligatorio non è sufficiente: nemmeno nella promessa al pubblico, in virtù della semplice promessa, sorge un rapporto obbligatorio tra il promittente e una persona indeterminata (benché esistano i criteri per la futura individuazione), ma il rapporto nasce solo quando la persona del creditore compie l'azione o si trova in una determinata situazione⁴⁰.

Questi rilievi hanno persuaso quella parte della dottrina che esclude il sorgere dell'obbligazione pecuniaria prima del decesso e scorge, per le ragioni anzidette, la presenza di un acquisto *mortis causa* a favore del beneficiario. I non pochi problemi di coordinamento che questa opinione solleverebbe tra la disciplina dell'assicurazione sulla vita e del contratto a favore di terzi, da un lato, e quella successoria, dall'altro⁴¹, sono stati dalle Sezioni unite superati predicando la natura *inter vivos* dell'atto in base all'argomento fondato sull'acquisto immediato di un "diritto proprio" che non risulta, in realtà, convincente anche nel caso in cui i beneficiari vengano genericamente individuati negli "eredi".

36 In generale, sulla distinzione tra i due concetti, *vid.* almeno FALZEA, A.: "voce Condizione, I, Diritto civile", in AA.VV.: *Enciclopedia giuridica Treccani*, VII, Ed. Enc. it., Roma, 1988, pp. 2 ss.

37 Sul tema si limita il rinvio a RUBINO, D.: *La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari*, Giuffrè, Milano, 1939, *passim*.

38 Cfr. sul tema BRECCIA, U.: "Le obbligazioni", in AA.VV.: *Trattato di diritto privato* (a cura di G. LUDICA e P. ZATTI), Giuffrè, Milano 1991, pp. 127 ss.

39 Così in GIORGIANNI, M.: *L'obbligazione*, cit., p. 42, il quale sottolinea che il dovere del debitore è sempre imposto a vantaggio di uno o più soggetti determinati e non, come in altri doveri giuridici, a vantaggio dei consociati in generale.

40 La promessa al pubblico è dunque titolo dell'obbligazione che sorgerà in un momento successivo qualora la situazione non si sia ancora verificata o l'azione non sia ancora compiuta al tempo della promessa. Sull'argomento, per una più ampia analisi, si rinvia a GIORGIANNI, M.: *L'obbligazione*, cit., pp. 45 ss., il quale esamina anche l'ipotesi del legato obbligatorio a favore di persona determinabile, dimostrando l'impossibilità di considerare esistente il rapporto obbligatorio con un creditore-legatario incerto.

41 Per un'analisi delle conseguenze pratiche derivanti dalle opposte ricostruzioni dottrinali, si rinvia a PALAZZO, A.: "Istituti alternativi", cit., pp. 113 ss.

III. IL CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DEGLI "EREDI" IN CASO DI DESIGNAZIONE QUALI BENEFICIARI.

Dalla negazione della natura *mortis causa* del contratto, "quale che sia la forma prescelta tra quelle consentite dall'art. 1920, comma 2°, cod. civ.", le Sezioni unite hanno dedotto il principio della generale preminenza delle regole negoziali su quelle successorie e hanno tratto la regola individuativa dei beneficiari in caso di clausola "a favore degli eredi" (legittimi o testamentari) dell'assicurato.

Della questione potrebbero profilarsi in astratto tre differenti soluzioni a seconda del combinarsi tra loro dei due criteri chiamati a regolare la fattispecie: quello temporale e quello soggettivo. I beneficiari potrebbero così essere individuati in coloro che: a) al momento della morte dello stipulante, sono divenuti in senso tecnico eredi; b) al tempo della designazione, risulterebbero delati se si aprisse in quell'istante la successione; c) al momento della morte dello stipulante, rivestono tale qualità in forza del titolo dell'astratta delazione ereditaria.

La prima opzione interpretativa (*sub a*) viene adombrata dalla Supr. Corte in una isolata sentenza in cui, pur non rinnegando la consolidata tesi della natura contrattuale e *inter vivos* del diritto, individua i beneficiari negli eredi "con riferimento al modo della successione *effettivamente* verificatosi"⁴². La regola ha trovato conforto nel significato giuridico-letterale del lemma "erede" e nella presunta intenzione delle parti sottesa al contratto: nell'intento di chi stipula, l'uso della locuzione servirebbe a individuare i terzi in coloro che, in concreto, siano divenuti successori universali dello stipulante.

La seconda opzione (*sub b*) non ha precedenti in giurisprudenza e risulta sostanzialmente isolata in dottrina, benché abbia il pregio di sgomberare il campo dai numerosi problemi di coordinamento con la materia successoria che la designazione generica degli "eredi" potrebbe sollevare: dovendosi ritenere il diritto di credito già acquisito al tempo della designazione, in capo a coloro che sarebbero delati se si aprisse in quell'istante la successione, il contratto non potrebbe che considerarsi *inter vivos*⁴³.

Le Sezioni unite trascurano quest'ultima posizione e contestano alla prima il ricorso al canone esegetico testuale: valorizzando nuovamente l'art. 1920, comma 3°, cod. civ., nella parte in cui stabilisce che il terzo acquista un "diritto proprio",

42 Così Cass., n. 19210/2015, cit.: l'uso dell'avverbio "effettivamente", in luogo del riferimento all'"astratta delazione ereditaria", dà conto del rilevato *revirement*. In dottrina attribuisce la qualifica di beneficiari agli eredi in senso tecnico dell'assicurato, ad esempio, DALMARTELLO, A.: "Clausole di destinazione", cit., p. 225.

43 È la posizione di PERANO, G.: "Assicurazione sulla vita e clausole "a favore degli eredi"", *Rassegna di diritto civile*, 2009, n. 3°, pp. 681-682, che sembra peccare però di artificiosità, in quanto volta più a evitare una declaratoria di invalidità della designazione, sull'assunto di una sua riconduzione ai patti successori vietati, che a verificare in concreto la volontà e gli interessi delle parti. Assume analoga posizione anche CALVO, R.: "I confini tra attribuzioni", cit., p. 264.

la Cassazione nega che l'espressione "eredi" possa intendersi come una sorta di rinvio materiale alla disciplina in materia di successione (testamentaria o legittima) e, conformemente alla giurisprudenza consolidata⁴⁴, trae dalla natura *inter vivos* del contratto l'irrelevanza, ai fini identificativi dei beneficiari, delle vicende collegate alla rinuncia o all'accettazione dell'eredità. Ne consegue che, "essendo la designazione del beneficiario ... atto *inter vivos* con effetti *post mortem*, da cui discende l'effetto dell'immediato acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione, la generica individuazione quali beneficiari degli "eredi (legittimi e/o testamentari)" ne comporta l'identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente"⁴⁵.

Da ciò è stato tratto l'ulteriore corollario della irrilevanza dell'eventuale istituzione di erede per testamento, compiuta dal contraente assicurato, dopo aver designato i propri eredi legittimi quali beneficiari della polizza⁴⁶: l'atto di ultima volontà non vale né come nuova designazione, né come revoca del beneficio ex art. 1921 cod. civ., salvo non risulti una inequivoca volontà in tal senso, "operando su piani diversi l'intenzione di disporre *mortis causa* delle proprie sostanze e l'assegnazione a terzi del diritto contrattuale alla prestazione assicurativa"⁴⁷.

La soluzione proposta, benché possa accogliersi negli esiti, rivela nelle premesse per lo meno due aporie.

La prima: non ostante contestino all'orientamento minoritario l'eccessiva rilevanza assegnata al dato letterale, le Sezioni unite finiscono per conferire allo stesso un ruolo determinante, valorizzando assai significativamente ai fini argomentativi il lemma "diritto proprio" contenuto nell'art. 1920 cod. civ. La seconda: l'indeterminatezza soggettiva dei successibili, perdurante sino al decesso dello stipulante, impedisce, in realtà, quell'effetto di "*immediato* acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione" sostenuto dalla Cassazione anche in caso di designazione generica, salvo non aderire alla soluzione *sub b)* che però la Supr. Corte nemmeno considera. In altre parole, le Sezioni unite non spiegano in alcun modo come dei beneficiari indicati genericamente negli "eredi", da individuarsi – come essa precisa – al tempo della morte del contraente, possano considerarsi titolari del diritto già per effetto della designazione, prima ancora che

44 V., ad esempio, Cass., 10 novembre 1994, n. 9388 (*Giustizia civile* 1995, I, 949); Cass., n. 4484/1996, cit.; Cass., 5 marzo 2001, n. 3160 (*Foro italiano* 2001, I, 1, 2871); Cass., n. 6531/2006, cit..

45 Così Cass., sez. un., n. 11421/2021, cit.. In dottrina con la medesima opinione *vid.* almeno FANELLI, G.: "L'assicurazione sulla vita", in AA.VV.: *Il contratto di assicurazione* (a cura di A. DE GREGORIO e G. FANELLI), II, Giuffrè, Milano, 1987, p. 224; BUTTARO, L.: "voce Assicurazione sulla vita", cit., p. 659; ROJAS ELGUETA, G.: "Evoluzioni del diritto", cit., p. 437; ALBANESE, A.: "Assicurazione sulla vita", cit., p. 1429; PECCENINI, F.: "Dell'assicurazione", cit., p. 238; CORRIAS, P.: "Le assicurazioni sulla vita", cit., pp. 150-151.

46 Ciò altresì implica che il beneficiario può rinunciare all'eredità ed esigere ugualmente il capitale assicurato ovvero rinunciare al beneficio e accettare l'eredità: *vid.* anche Cass., n. 4484/1996, cit.

47 Così sempre Cass., sez. un., n. 11421/2021, cit.

intervenga il decesso, ossia l'unico evento a partire dal quale essi possono essere concretamente identificati (e può sorgere il rapporto obbligatorio).

La presa di posizione non si giustifica nemmeno supponendo, pur in assenza di qualsivoglia approfondimento o richiamo sul punto, che le Sezioni unite abbiano implicitamente aderito a quell'opinione che nega alla designazione valore attributivo del credito, da considerarsi già esistente al tempo del contratto⁴⁸; anche a voler ammettere che il rapporto obbligatorio sia già sorto *in incertam personam*, ne rimangono comunque necessariamente indeterminati i soggetti attivi, nella cui sfera giuridica non può, di conseguenza, né annoverarsi, né acquisirsi *ante mortem* il diritto di credito all'indennizzo⁴⁹.

Le argomentazioni per risolvere il dubbio interpretativo mi pare debbano essere ricercate altrove.

A prescindere dalla natura *inter vivos* o *mortis causa* del negozio, la risposta al problema individuativo, più che fondarsi sulla portata dell'art. 1920 cod. civ. o sulla natura del diritto e sulla fonte del suo acquisto, attiene piuttosto a una questione eminentemente ermeneutica, da risolversi tramite l'applicazione dei criteri di interpretazione negoziale di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ. In particolare, nell'interrogarsi sul significato che alla generica espressione "eredi" ha inteso attribuire lo stipulante, si deve porre al centro la volontà presunta (*id est* ricostruita *ex lege*⁵⁰) di quest'ultimo⁵¹. Le regole successorie intervengono solo in momento successivo, una volta chiarito il volere del disponente, al fine di individuare il destinatario così come inteso dall'assicurato.

Seguendo questa impostazione, non credo possa anzitutto dubitarsi che il termine "eredi" evochi un evento proiettato nel futuro (ossia al momento dell'apertura della successione), tale da ricomprendere eventuali figli o coniuge sopravvenuti dopo la designazione⁵². A ciò si aggiunga l'assenza di un suo univoco significato sia nel codice linguistico del "contraente-medio", sia in quello impiegato dal legislatore: sotto il primo profilo, prova troppo il richiamo tanto all'accezione tecnico-giuridica del lemma (da considerarsi probabilmente non acquisita per

48 È l'opinione espressa da PALAZZO, A.: "Istituti alternativi", cit., pp. 106 ss.

49 Solo anticipando al momento della designazione l'individuazione dei soggetti che risulterebbero delati se si aprisse in quell'istante la successione (è la posizione già ricordata di PERANO, G.: "Assicurazione sulla vita", cit., pp. 681-682: *vid. supra sub b*), la soluzione proposta dalla Supr. Corte risulterebbe coerente; viceversa, rinviando tale momento alla morte del contraente, risulta logicamente irrealizzabile alcun acquisto del diritto in capo ai terzi indeterminati (benché in futuro determinabili).

50 SACCO, R.: "L'interpretazione", in AA.VV.: *Trattato di diritto privato* (diretto da P. RESCIGNO), 10, Utet, Torino, 1982, p. 423.

51 In termini analoghi, *vid. già* VIVANTE, C.: "Sub art. 453", in AA.VV.: *Il codice di commercio commentato*, VI, *Del contratto di assicurazione*, Utet, Torino, 1936, p. 440.

52 In modo analogo, *vid. ad esempio* FANELLI, G.: "L'assicurazione sulla vita", cit., p. 224 e SALANDRA, V.: "Dell'assicurazione", cit., p. 396.

l'uomo comune⁵³ e comunque confligente con quella appartenente al "diritto vivente"⁵⁴), quanto al significato di "delato" (parimenti tecnico e comunque, di nuovo, non chiaramente desumibile dall'uso comune del termine); sotto il secondo profilo, va preso atto che nello stesso Codice si impiega talvolta il lemma "erede" in modo atecnico per riferirsi ai semplici chiamati (si pensi a quanto dispone l'art. 588 cod. civ.). Ma se non soccorre un codice semantico socialmente approvato, non sembra possa essere d'aiuto nemmeno quello individuale appartenuto concretamente allo stipulante, che darebbe luogo a dubbi e a indagini complesse e non facilmente risolvibili⁵⁵, né gli altri criteri stabiliti dagli artt. 1362-1370 cod. civ. In particolare, non decisivi appaiono né il comportamento complessivo posteriore alla designazione, che nulla potrebbe dire sulle persone dei beneficiari, né il criterio della buona fede o il principio di conservazione del contratto, entrambi non rilevanti nel caso di specie.

Non resta dunque che ricorrere, in assenza di indicazioni ulteriori, alla regola finale di cui all'art. 1371 cod. civ.: dovendo dare rilievo all'equo contemperamento degli interessi delle parti, se si riguarda la clausola negoziale alla luce del criterio funzionale, l'interesse primario dello stipulante è di natura previdenziale, ossia garantire ai beneficiari una rendita sicura ed esigibile al tempo della sua morte, mentre quello dell'assicurazione è di poter liquidare con certezza l'indennizzo ai terzi, senza il rischio di ripetere quanto versato. Questi interessi risultano più facilmente conseguibili se le vicende collegate alla rinuncia o all'accettazione dell'eredità, che potrebbero anche protrarsi per un decennio dalla morte del contraente ex art. 480 cod. civ. ed essere oggetto di lungo contenzioso tra gli eredi, restano sullo sfondo; viceversa, l'equo contemperamento risulta maggiormente soddisfatto se il riferimento agli "eredi" vale a indicare coloro che rivestono la qualità di soggetti delati ex art. 457 cod. civ., in ragione della maggiore celerità dei tempi di individuazione soggettiva (ed eventualmente di prescrizione del diritto ex art. 2952, comma 2°, cod. civ.) e, di conseguenza, della maggiore sicurezza nella liquidazione dell'indennizzo che una simile soluzione sembra garantire rispetto all'altra⁵⁶.

Si aggiunga, infine, un'ultima considerazione: se si individuassero i beneficiari negli eredi in senso tecnico, per un verso, il terzo sarebbe sempre costretto ad

53 Spesso, anzi, il contraente dispone di una somma a favore di un soggetto a titolo di assicurazione sulla vita proprio per evitare che il destino di detta somma sia legato alle vicende successorie, specialmente in caso di *damnosa hereditas*.

54 Come si è già rilevato, la giurisprudenza largamente maggioritaria ha da sempre ritenuto che con questa espressione il contraente abbia fatto riferimento ai semplici chiamati all'eredità.

55 Solo per citarne alcuni: quale grado di conoscenze tecniche-giuridiche possedeva lo stipulante? se ne possedeva, quale significato aveva egli inteso attribuire al lemma? quello desumibile dall'art. 459 cod. civ. o quello sinora attribuito in base al "diritto vivente" in materia assicurativa? e così via.

56 Ciò non significa che non possa darsi incertezza in ordine a chi potrebbe succedere, ma il contenzioso e i dubbi sulle persone degli astratti successibili sono generalmente di gran lunga inferiori rispetto a quelli ingolenti l'effettiva successione ereditaria conseguente all'accettazione.

accettare l'eredità, ancorché *damnosa*, pur di divenire titolare del credito che non fa nemmeno parte del patrimonio del *de cuius* e, per altro verso, qualora lo stipulante avesse disposto a favore degli "eredi legittimi" e poi testasse, il contratto rimarrebbe privo di designati, con una soluzione verosimilmente non conforme alla volontà del contraente.

Se si condivide questa prospettiva⁵⁷, ne discendono rilevanti conseguenze sotto il profilo operativo.

In particolare, se la clausola è "a favore degli eredi legittimi" e lo stipulante ha, in seguito, testato senza fare alcun riferimento ai beneficiari dell'assicurazione, il diritto dovrà comunque essere riconosciuto ai soggetti che, pur astrattamente, rivestono la qualità di delati secondo le regole della successione legittima⁵⁸; viceversa, la clausola "a favore degli eredi testamentari", a cui non segua la redazione di un testamento, equivale a mancata designazione, da cui discende secondo le Sezioni unite l'ingresso del credito nel patrimonio dell'assicurato e la successiva sua devoluzione *iure successionis*⁵⁹. Se, invece, la clausola è "a favore degli eredi legittimi o testamentari" o genericamente "a favore degli eredi", in virtù del principio di prevalenza della successione testamentaria su quella legittima ex art. 457 cod. civ., dovranno preferirsi i delati *ex testamento* (se presenti), rispetto a quelli *ex lege*⁶⁰. Infine, l'eventuale incapacità a succedere di uno dei beneficiari osta all'acquisizione del credito in quanto, a differenza dell'indegnità, costituisce un impedimento alla vocazione ereditaria⁶¹.

57 Si tratta evidentemente di una soluzione di compromesso che tenta di giustificare il ragionamento seguito dalla Supr. Corte e che sembra offrire, rispetto alle altre, migliore tutela alle esigenze di certezza esistenti in quest'ambito, anche al fine di attenuare il sorgere del contenzioso tra gli eredi e con la compagnia assicurativa.

58 Per un approfondimento della questione relativa all'ammissibilità di una revoca tacita, *vid.* da ultimo PIRILLI, D.: "La designazione", cit., pp. 1247 ss.

59 La soluzione, in realtà, è assai discussa in dottrina. Da un lato, vi è chi ritiene che, in assenza di designazione del beneficiario, il capitale assicurato entri nel patrimonio del contraente alla sua morte e si trasferisca *mortis causa* ai suoi eredi: v., ad esempio, FANELLI, G.: "L'assicurazione sulla vita", cit., p. 220; SALANDRA, V.: "Dell'assicurazione", cit., p. 395; DI AMATO, A.: "Negozio unilaterale, morte del dichiarante al momento della recezione e designazione del beneficiario nell'assicurazione vita", *Giustizia civile*, 1979, I, p. 677; STOLFI, N.: "L'assicurazione sulla vita", cit., p. 72; BARISON, S. e GAGLIARDI, M.: "Dell'assicurazione sulla vita", cit., p. 84; nonché Cass., n. 9388/1994, cit. Dall'altro, vi è chi reputa che il diritto si acquisti sempre a titolo originario in capo agli eredi dell'assicurato, argomentando ex art. 1923, comma 2°, cod. civ.: *vid.* BUTTARO, L.: "voce Assicurazione sulla vita", cit., p. 656; ZOPPINI, A.: "Contributo allo studio", cit., p. 1077; VOLPE PUTZOLU, G.: "Assicurazione sulla vita", cit., p. 2108.

60 In modo analogo, *vid.* GASPERONI, N.: "voce Assicurazione", cit., pp. 12-13; POLOTTI DI ZUMAGLIA, A.: "voce Vita (assicurazione sulla)", in AA.VV.: *Digesto IV ed., Disc. priv. sez. comm.*, XVI, Utet, Torino, 1999, p. 442; FANELLI, G.: "L'assicurazione sulla vita", cit., p. 220. Per un approfondimento si rinvia a VERNIZZI, S.: "La designazione", cit., p. 872, nt. 3. Rimane comunque ferma la libertà del contraente di designare in modo espresso gli eredi in senso tecnico quali beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione, di indicare gli stessi nominativamente o di stabilire in quale misura o proporzione debba suddividersi tra loro l'indennizzo, o comunque di derogare all'art. 1920 c.c. (argomentando ex art. 1932 c.c.).

61 È questa l'opinione largamente dominante: per una sintesi si rimanda a MOSCATI, E.: "La capacità di succedere", in AA.VV.: *Trattato di diritto privato* (diretto da P. RESCIGNO), 5, I, Utet, Torino, 2002, pp. 57 ss.

IV. IL CRITERIO DI RIPARTIZIONE DELL'INDENNIZZO TRA GLI "EREDI" BENEFICIARI.

Precisato il criterio di individuazione soggettiva, le Sezioni unite passano a risolvere l'ulteriore contrasto relativo alla ripartizione oggettiva dell'indennizzo tra i beneficiari indicati genericamente negli "eredi" (legittimi o testamentari). Duplice la possibile soluzione: si può ritenere che con questa espressione lo stipulante abbia inteso richiamare le quote ereditarie, per suddividere in pari misura il credito tra i beneficiari, ovvero si sia limitato a dettare la regola soggettiva per identificarli.

La prima opinione è stata fatta propria dall'orientamento giurisprudenziale minoritario ed è conseguenza quasi necessitata del criterio identificativo da esso accolto: valorizzando il significato letterale dell'espressione "erede", si è sostenuto che il contraente farebbe riferimento non solo al modo in cui il beneficiario concretamente acquisisce tale qualità, "ma anche alla dimensione di tale acquisizione e, dunque, al valore della posizione ereditaria", in quanto "dire che qualcuno è erede di un soggetto significa, secondo l'espressione letterale, evocare tanto chi lo è quanto anche in che misura lo è"⁶².

Le Sezioni unite confutano questa soluzione con le medesime argomentazioni impiegate in precedenza: per un verso, fanno leva sulla "conclamata natura *inter vivos* del diritto di credito ... dovuta alla individuazione del contratto quale titolo costitutivo di esso" e, per altro verso, richiamano la previsione che assegna ai terzi un "diritto proprio", senza che si riscontri "un trasferimento immediato dal contraente al beneficiario, in quanto la prestazione promana dal patrimonio dell'assicuratore e non dall'asse ereditario dell'assicurato"⁶³. L'estraneità dello schema negoziale alla materia successoria ha così indotto a negare l'automatica ripartizione dell'indennizzo tra i coeredi in ragione delle rispettive quote ereditarie e ad attribuire alla designazione una mera valenza di individuazione soggettiva. In altri termini, nella mente dello stipulante la qualità di eredi non è il titolo per cui essi ottengono la somma assicurata, ma è solo la qualità che designerà concretamente i beneficiari.

Pertanto, in assenza di indicazioni ulteriori da parte dell'assicurato, ai fini della ripartizione dell'indennizzo, si è fatto ricorso alle regole suppletive previste in tema di conredito: la clausola recante la generica designazione degli "eredi" delinea una pluralità di creditori per un'identica prestazione divisibile in un base a una *eadem causa credendi*, che dà luogo a un'obbligazione soggettivamente complessa, le cui

62 Così Cass. n. 19120/2015, cit. In modo analogo, *vid.* DALMARTELLO, A.: "Clausole di destinazione", cit., p. 424; CORRIAS, P.: "Le assicurazioni sulla vita", cit., p. 152. In modo più sfumato, *vid.* anche BERTI DE MARINIS, G.: "La valutazione di adeguatezza nelle polizze vita con finalità successoria", in AA.VV.: *I contratti di assicurazione come strumento di pianificazione del passaggio generazionale e di gestione del patrimonio familiare* (a cura di V. BARBA e S. LANDINI), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020, p. 263.

63 Tutti i virgolettati appartengono a Cass., sez. un., n. 11421/2021, cit.

quote ex art. 1298, comma 2°, cod. civ. si presumono uguali⁶⁴. Il legislatore fissa dunque una regola di tipo suppletivo in base alla quale la contitolarità del credito risulta una conseguenza automatica dell'atto di nomina; in ogni caso, la norma stabilisce una presunzione relativa che ammette prova contraria, in mancanza della quale opererà la solidarietà dal lato attivo e ciascun beneficiario potrà giovare della regola presuntiva e reclamare, nei confronti dell'assicurazione, la propria quota di indennizzo che si presume uguale a quella degli altri⁶⁵.

V. IL CRITERIO DI RIPARTIZIONE DELL'INDENNIZZO IN CASO DI PREMORIENZA AL CONTRAENTE DI UNO DEGLI "EREDI" BENEFICIARI.

La soluzione proposta dalle Sezioni unite, per regolare il caso della premorienza all'assicurato di uno dei beneficiari individuati genericamente negli "eredi", costituisce il momento in cui più si fa sentire la denunciata assenza di un'accurata analisi della fattispecie.

Preso atto della carenza nel Codice civile di una norma disciplinante espressamente il fenomeno⁶⁶, la Supr. Corte colma la lacuna facendo ricorso all'art. 1412, comma 2°, cod. civ.⁶⁷ che, nel prevedere l'esecuzione della prestazione a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, detta una regola per il contratto a favore di terzi considerata applicabile anche a quello assicurativo in ragione dell'affermata appartenenza del secondo al primo tipo negoziale. In linea generale, è stato così ritenuto trasmissibile agli eredi del beneficiario premorto il diritto di credito acquisito da quest'ultimo per effetto della designazione ex art. 1920, comma 3°, cod. civ. ed è stato ripartito tra essi l'indennizzo in proporzione alle rispettive quote ereditarie, "trattandosi di successione nel diritto contrattuale all'indennizzo entrato a far parte del patrimonio del designato prima della sua morte, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto, secondo la logica degli acquisti a titolo derivativo".

Il medesimo criterio di riparto è stato, poi, specificamente applicato anche al caso in cui i beneficiari siano stati genericamente individuati negli "eredi": "con la regola che implica l'identificazione degli "eredi" designati con coloro che

64 In questi termini, oltre alle citate Sezioni unite, *vid.* anche Cass., n. 9388/1994, cit. e Cass., n. 3160/2001, cit. In dottrina, *vid.* almeno ALBANESE, A.: "Assicurazione sulla vita", cit., p. 1430; ROSSETTI, M.: "L'assicurazione sulla vita", cit., p. 859; SALANDRA, V.: "Dell'assicurazione", cit., p. 396; CALVO, R.: "I confini tra attribuzioni", cit., p. 263; PECCENINI, F.: "Dell'assicurazione", cit., p. 238.

65 Potrà dunque ammettersi la prova, anche testimoniale, in funzione chiarificatrice del contenuto della designazione: cfr., da ultimo, Cass., 27 maggio 2020, n. 9952 (*Dejure.it*), in cui si è ribadito che i limiti legali di ammissibilità della prova orale non operano allorché la stessa sia diretta non a contestare il contenuto di un documento, ma a renderne esplicito il significato.

66 La legge italiana risulta assai sintetica sull'argomento rispetto alle altre legislazioni europee: per un approfondimento *vid.* CERINI, D.: "I diritti dei beneficiari", cit., pp. 748 ss.

67 In modo analogo, si esprime anche la dottrina maggioritaria, tra cui FRANZONI, M.: "Il contratto e i terzi", in AA.VV.: *Trattato dei contratti* (diretto da P. RESCIGNO e E. GABRIELLI), I contratti in generale, II, Utet, Torino, 2006, p. 1239; GASPERONI, N.: "voce Assicurazione", cit., p. 13; BUTTARO, L.: "voce Assicurazione sulla vita", cit., p. 661. *Contra, vid.* però VOLPE PUTZOLU, G.: "Assicurazione sulla vita", cit., pp. 2103 ss.

abbiano tale qualità al momento della morte del contraente coopera la regola della trasmissibilità del diritto ai vantaggi dell'assicurazione in favore degli eredi del beneficiario premorto, quale conseguenza dell'acquisto già avvenuto in capo a quest'ultimo". Secondo la Supr. Corte, la premorienza di uno degli eredi del contraente non comporta perciò un effetto di accrescimento in favore dei restanti beneficiari, ma opera "un subentro per "rappresentazione" in forza dell'art. 1412 c.c., comma 2", salvo che il contraente abbia "altrimenti espresso in sede di designazione una diversa volontà per il caso di premorienza di uno dei beneficiari, come potrebbe, a seguito della stessa, revocare il beneficio con le forme e nei limiti di cui all'art. 1921 c.c."⁶⁸.

La soluzione offerta dalle Sezioni unite desta più di qualche perplessità.

In primo luogo, l'esito risulta incoerente con le premesse: pur affermando che "la generica individuazione quali beneficiari degli "eredi" ne comporta l'identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria" e pur negando rilevanza ai fini del riparto alla misura delle quote ereditarie, la Cassazione deduce che il "diritto contrattuale all'indennizzo [è] entrato a far parte del patrimonio del designato prima della sua morte" e si trasmette *iure hereditatis* in caso di premorienza in base alle quote ereditarie dei successori del premorto. La tesi, oltre a essere contraddittoria, solleva i rilievi già evidenziati in merito alla possibilità di concepire l'acquisto del diritto nella sfera giuridica dei beneficiari, indeterminati sino alla morte del contraente, già al tempo della loro designazione: se il terzo va individuato *post mortem* dello stipulante, chi premuore a esso non può considerarsi immediato destinatario dell'attribuzione poiché prima dell'apertura della successione la posizione di (sperato futuro) chiamato è irrilevante⁶⁹.

Quanto sostenuto dalla Cassazione sembra riecheggiare una lettura dell'istituto della rappresentazione, significativamente evocato nella sentenza, non aderente al suo fondamento tecnico. A mente del presupposto che il diritto all'indennizzo spetta a coloro che "rivestono la qualità di eredi in forza dell'astratta delazione", le Sezioni unite paiono ricostruire la rappresentazione come un'ipotesi di trasmissione di una delazione (astratta e fittizia) già avvenuta a favore del successibile premorto e, poi, stante il decesso, devoluta ai suoi discendenti che a esso si sostituiscono. Giurisprudenza del passato aveva, in effetti, sostenuto che "la rappresentazione postula una vocazione diretta dell'ascendente chiamato (rappresentato) nella cui posizione giuridica subentra, prendendone il posto e il grado e succedendo direttamente al defunto, il discendente"⁷⁰.

68 Tutti i virgolettati appartengono nuovamente a Cass., sez. un., n. 11421/2021, cit.

69 In linea generale, in materia successoria la regola è affermata anche da BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, cit., p. 555.

70 Così Cass., 10 marzo 1952, n. 630, citata da RUPERTO, C.: "Delle successioni", in AA.VV.: *La giurisprudenza sul Codice civile*, II, Giuffrè, Milano, 2012, p. 130.

In realtà, dottrina e giurisprudenza maggioritarie ricostruiscono l'istituto come una forma di delazione indiretta⁷¹, poiché il contenuto della delazione dei rappresentanti è determinato con riferimento ad altra delazione, considerata però solo in via ipotetica⁷². In altri termini, la successione per rappresentazione non realizza un'ipotesi di delazione successiva: la persona premorta non è chiamata, neppure astrattamente e dunque non può essere sostituita⁷³, e il rappresentato non ha altra funzione specifica se non quella di essere di riferimento per determinare quanto devoluto al rappresentante⁷⁴. Ne consegue che il premorto, come soggetto, è escluso dal fenomeno successorio, non servendo neppure da tramite dell'eredità dal *de cuius* al rappresentante, che rimane l'unico soggetto delato⁷⁵: il soggetto vocato è il rappresentante e solo lui. Quest'ultimo succede perciò al *de cuius iure proprio*: questa evidenza ha peraltro indotto parte della dottrina a rilevare che nella rappresentazione non si verifica, in realtà, una vocazione indiretta in quanto chi succede non lo fa utilizzando la vocazione di altro soggetto⁷⁶.

Così ricostruito l'istituto, a nulla varrebbe replicare che la vocazione del rappresentante è speculare quanto all'oggetto a quella del rappresentato, mantenendosi ferma nella sua consistenza oggettiva, e consente al primo di subentrare negli stessi diritti che sarebbero spettati al secondo se non fosse premorto: una simile conclusione risulta contraddittoria rispetto alla premessa di partenza, ossia alla predicata irrilevanza delle regole successorie, previste per la determinazione delle quote ereditarie tra gli "eredi" beneficiari, ai fini della suddivisione dell'indennizzo.

Evidente è allora il fraintendimento in cui sono incorse le Sezioni unite: a favore del premorto non si verifica alcuna delazione astratta prima del decesso dello stipulante⁷⁷, non potendo egli perciò conseguire il diritto all'indennizzo.

71 Cfr. NICOLÒ, R.: *La vocazione ereditaria diretta e indiretta*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1934, pp. 174-175; CARIOTA FERRARA, F.: *Le successioni*, cit., pp. 260 ss. In giurisprudenza, *vid.* ad esempio Cass., 17 maggio 1969, n. 1701 (*Giustizia civile* 1970, 1252) e Cass., 11 aprile 1975, n. 1366 (*Giurisprudenza italiana* 1975, 373).

72 In altri termini, il soggetto subentrante utilizza a proprio favore degli elementi di una vocazione antecedente che non ha luogo e che sarebbe stata idonea a escluderlo dalla successione: così PEREGO, E.: "La rappresentazione", in AA.VV.: *Trattato di diritto privato* (diretto da P. RESCIGNO), 5, Utet, Torino, 2002, p. 121.

73 CICU, A.: "Successioni per causa di morte", in AA.VV.: *Trattato di diritto civile e commerciale* (diretto da A. CICU e F. MESSINEO), XLII, Giuffrè, Milano, 1961, p. 62.

74 FERRI, L.: "Disposizioni generali", cit., pp. 215-216.

75 CICU, A.: "Successioni per causa di morte", cit., p. 109.

76 Cfr. FERRI, L.: "Disposizioni generali", cit., p. 217; CICU, A.: "Successioni per causa di morte", cit., pp. 62-63; JOFRIDA, V.: "Un concetto da espungere dal diritto ereditario: la c.d. vocazione indiretta", *Foro italiano*, 1956, IV, c. 121.

77 Una simile conclusione potrebbe ammettersi solamente accettando la tesi di chi, sotto il profilo individuativo, sostiene che con la designazione generica degli "eredi" come beneficiari lo stipulante abbia inteso fare riferimento ai soggetti che sarebbero chiamati se in quel momento si aprisse la successione: è la tesi di PERANO, G.: "Assicurazione sulla vita", cit., pp. 685 ss.

Il punto di partenza per risolvere la questione va individuato nel ridimensionamento della portata letterale dell'art. 1920, 3° comma, cod. civ., nella parte in cui connette alla designazione l'acquisto del "diritto proprio", a cui le Sezioni unite attribuiscono una valenza eccessiva: la previsione intende semplicemente escludere la caduta in successione dell'indennizzo, ma non intende correlare necessariamente, sotto il profilo temporale, la designazione all'effettivo acquisto del diritto in capo al terzo, come accade in caso di designazione generica.

Sulla questione non può allora che convenirsi con Giampiccolo, secondo cui "la sopravvivenza del beneficiario è condizione necessaria a che la designazione [testamentaria, ma analogamente vale per quella generica] possa avere effetto"⁷⁸: non ostante l'art. 1920 cod. civ. ricollegli l'acquisto alla designazione, quella compiuta genericamente ("a favore degli eredi") consente di ricomprendere il diritto nella sfera giuridica del designato (e di affermarne la conseguente trasmissibilità *iure hereditatis*) solo dopo la morte dell'assicurato. Quanto contemplato dall'art. 1412, comma 2°, cod. civ. risulta dunque inapplicabile prima di tale momento: i beneficiari sono coloro che, "al momento della morte del contraente", potrebbero divenire eredi secondo le regole della successione legittima o testamentaria, senza che alcun rilievo possa attribuirsi alla premorienza di altri soggetti che, al tempo della designazione, sarebbero potuti astrattamente succedere all'assicurato se fosse deceduto in quell'istante.

Rilevanti sono le conseguenze operative dall'impostazione accolta.

A tal fine si consideri il caso deciso dalle Sezioni unite, che vedeva un soggetto, celibe e senza figli, i cui parenti più prossimi erano costituiti da un fratello e da una sorella, stipulare quattro "polizze vita" (*rectius*, contratti di assicurazione sulla vita per il caso di morte a favore di terzi) in cui venivano indicati genericamente come beneficiari gli "eredi legittimi". A seguito del decesso *ab intestato* del contraente, la compagnia assicurativa liquidava l'indennizzo dividendolo in cinque quote uguali: una a favore del fratello e le restanti a favore dei quattro figli della sorella, nel frattempo premorta all'assicurato. Sia nelle fasi di merito, sia in Cassazione, i giudici contestavano la ripartizione compiuta dalla compagnia, ritenendo che il fratello avesse diritto alla metà dell'indennizzo e che ai nipoti, subentrati per rappresentazione nel luogo e nel grado della loro madre, spettasse la restante metà da ripartire in quote uguali tra loro.

78 Così GIAMPICCOLO, G.: *Il contenuto atipico*, cit., p. 311, il quale ritiene inapplicabile al contratto di assicurazione sulla vita, in caso di designazione testamentaria, non solo l'art. 1412, comma 2°, cod. civ., ma anche l'art. 1921, comma 2°, cod. civ.; ulteriori problemi di coordinamento si pongono, poi, tra l'art. 1920 cod. civ. e gli artt. 1922 e 1923 cod. civ., qualora la designazione testamentaria sia compiuta a titolo di liberalità. Sull'argomento in modo analogo, vid. LEVA, M.: "Altre forme", cit., pp. 82-85. Per analoga posizione, vid. anche CORRIAS, P.: "Le assicurazioni sulla vita", cit., p. 156.

In realtà, in base alla soluzione che si è cercato di proporre, l'indennizzo andava più correttamente ripartito in cinque parti uguali, conformemente alla suddivisione operata in origine dalla compagnia assicurativa, in quanto la sorella del contraente, deceduta prima di quest'ultimo, non poteva aver acquistato alcun diritto di credito per effetto della sola designazione generica. Sotto questo aspetto a nulla rileva che i nipoti fossero succeduti per rappresentazione alla madre: per un verso, il diritto all'indennizzo non faceva parte né del patrimonio del *de cuius*, né di quello della sorella premorta; per altro verso, si è dimostrato che la ripartizione non risente dell'ammontare delle quote ereditarie, ma si determina, in assenza di diverse indicazioni, ai sensi dell'art. 1298 cod. civ.

La rappresentazione rileva però sotto altro profilo: l'operare dell'istituto nel caso di specie consente di determinare i beneficiari secondo il criterio dettato dalla Supr. Corte e da noi accolto. I figli della sorella dello stipulante, succeduti per rappresentazione, in quanto destinatari di una delazione autonoma, dovevano dunque considerarsi "eredi" del *de cuius* "in forza del titolo dell'astratta delazione ereditaria", secondo quanto dispone l'art. 467 cod. civ. Gli stessi andavano perciò annoverati, al pari del fratello ancora in vita, tra i beneficiari della polizza, che doveva essere di conseguenza suddivisa in cinque parti uguali, a prescindere dalla misura delle rispettive quote ereditarie. Il principio di diritto espresso dalle Sezioni unite finisce così per mantenere una propria valenza solo nel caso in cui i destinatari dell'attribuzione siano esattamente individuati dallo stipulante (o siano comunque immediatamente individuabili), ma non può essere esteso all'ipotesi di designazione generica (o testamentaria): solo nel primo caso, infatti, i beneficiari acquistano, già per effetto della designazione, il diritto all'indennizzo, che entra a far parte del loro patrimonio e che può essere oggetto di successione ereditaria.

Ne risulta un quadro di parziale critica alla soluzione da ultimo adottata dalla giurisprudenza e di conferma che quel particolare settore del sapere giuridico, a cavallo tra regole negoziali e diritto successorio, rappresentato dal contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzi, costituisce per l'interprete un crinale scivolosissimo⁷⁹.

79 I complessi problemi interpretativi e la conseguente litigiosità, che la generica designazione degli "eredi" quali beneficiari di un contratto assicurativo sulla vita pone, hanno indotto l'IVASS a disciplinare il contenuto della proposta di assicurazione, da presentare al contraente per la sottoscrizione, in modo da scoraggiare una simile scelta: l'art. 11 del reg. IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 dispone che "il documento ... è redatto in modo da favorire l'acquisizione in sede di stipula dei nuovi contratti della designazione del beneficiario in forma nominativa, salva espressa diversa volontà del contraente. A tal fine, la proposta ... contiene: a) lo spazio per l'indicazione dei dati anagrafici del beneficiario ... b) le avvertenze, realizzate con caratteristiche grafiche di particolare evidenza, che, in caso di mancata compilazione dello spazio di cui alla lettera a), l'impresa potrà incontrare, al decesso dell'assicurato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del beneficiario...".

BIBLIOGRAFIA

ALBANESE, A.: "Assicurazione sulla vita e protezione patrimoniale", *Contratto e impresa*, 2016, n. 6°, p. 1423

BARISON, S. e GAGLIARDI, M.: "Dell'assicurazione sulla vita", in AA.VV.: *Commentario al Codice civile* (fondato da P. SCHLESINGER e diretto da F.D. BUSNELL), Giuffrè, Milano, 2013, p. 76

BERTI DE MARINIS, G.: "La valutazione di adeguatezza nelle polizze vita con finalità successoria", in AA.VV.: *I contratti di assicurazione come strumento di pianificazione del passaggio generazionale e di gestione del patrimonio familiare* (a cura di V. BARBA e S. LANDINI), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020, p. 263

BETTI, E.: "Teoria generale del negozio giuridico", in AA.VV.: *Trattato di diritto civile italiano* (diretto da F. Vassalli), XV, 2, Utet, Torino, 1960, p. 320

BETTI, E.: *Teoria generale delle obbligazioni*, II, *Struttura dei rapporti d'obbligazione*, Giuffrè, Milano, 1953, pp. 54 ss.

BIANCA, C.M.: *Diritto civile, 2, La famiglia. Le successioni*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 565

BIONDI, B.: "Le donazioni", in AA.VV.: *Trattato di diritto civile italiano* (diretto da F. VASSALLI), XXII, 4, Utet, Torino, 1961, pp. 971 ss.

BRECCIA, U.: "Le obbligazioni", in AA.VV.: *Trattato di diritto privato* (a cura di G. LUDICA e P. ZATTI), Giuffrè, Milano 1991, pp. 127 ss.

BUTTARO, L.: "voce Assicurazione sulla vita", in AA.VV.: *Enciclopedia del diritto*, III, Giuffrè, Milano, 1959, pp. 648 ss.

CALVO, R.: "I confini tra attribuzioni successorie e prestazioni assicurative", *Assicurazioni*, 2010, n. 1°, p. 261

CARAVAGLIOS, R.: "Il contratto per persona da nominare", in AA.VV.: *Commentario al Codice civile* (fondato da P. SCHLESINGER e diretto da F.D. BUSNELL), Giuffrè, Milano, 1998, pp. 169 ss.

CARIOTA FERRARA, F.: *Le successioni per causa di morte. Parte generale*, Morano, Napoli, 1977, pp. 404 ss.

CARRABBA, A.A.: "Le donazioni "mortis causa"", *Rivista del notariato*, 2006, n. 6°, p. 1450

CERINI, D.: "I diritti dei beneficiari nell'assicurazione vita: tra volontà del contraente e successione", *Danno e responsabilità*, 2016, n. 7°, p. 744

CICU, A.: "Successioni per causa di morte", in AA.VV.: *Trattato di diritto civile e commerciale* (diretto da A. CICU e F. MESSINEO), XLII, Giuffrè, Milano, 1961, p. 62

CORRIAS, P.: "Le assicurazioni sulla vita", in AA.VV.: *Trattato di diritto civile e commerciale Cicu-Messineo* (diretto da L. MENGONI e P. SCHLESINGER e continuato da V. ROPPO e F. ANELLI), IV, Giuffrè, Milano, 2021, p. 139

DALMARTELLO, A.: "Clausole di destinazione degli eredi e "diritto proprio" del beneficiario dell'assicurazione sulla vita. Interferenze tra diritto delle assicurazioni e diritto successorio", *Rivista di diritto privato*, 2017, n. 3°, pp. 413 ss.

DE GIORGI, M.V.: *I patti sulle successioni future*, Jovene, Napoli, 1976, p. 68

DELLE MONACHE, S.: "La libertà di disporre mortis causa", *Rivista di diritto civile*, 2019, n. 2°, pp. 486-487

DELLE MONACHE, S.: "Testamento. Disposizioni generali", in AA.VV.: *Commentario al Codice civile* (fondato da P. SCHLESINGER e diretto da F.D. BUSNELLI), Giuffrè, Milano, 2005, p. 60

DI AMATO, A.: "Negozio unilaterale, morte del dichiarante al momento della recezione e designazione del beneficiario nell'assicurazione vita", *Giustizia civile*, 1979, I, p. 677

FALZEA, A.: "voce Condizione, I, Diritto civile", in AA.VV.: *Enciclopedia giuridica Treccani*, VII, Ed. Enc. it., Roma, 1988, pp. 2 ss.

FANELLI, G.: "L'assicurazione sulla vita", in AA.VV.: *Il contratto di assicurazione* (a cura di A. DE GREGORIO e G. FANELLI), II, Giuffrè, Milano, 1987, p. 224

FERRI, L.: "Disposizioni generali sulle successioni", in AA.VV.: *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca* (a cura di F. GALGANO), Zanichelli-Foro italiano, Bologna-Roma, 1997, p. 119

FRANZONI, M.: "Degli effetti del contratto", in AA.VV.: *Commentario al Codice civile* (fondato da P. SCHLESINGER e diretto da F.D. BUSNELLI), Giuffrè, Milano, 1998, p. 183

FRANZONI, M.: "Il contratto e i terzi", in AA.VV.: *Trattato dei contratti* (diretto da P. RESCIGNO e E. GABRIELLI), I contratti in generale, II, Utet, Torino, 2006, p. 1239

GASPERONI, N.: "voce Assicurazione, III, Assicurazione sulla vita", in AA.VV.: *Enciclopedia giuridica Treccani*, III, Ed. Enc. it., Roma, 1988, p. 12

GAZZONI, F.: *Manuale di diritto privato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, p. 697

GIAMPICCOLO, G.: "voce Atto mortis causa", in AA.VV.: *Enciclopedia del diritto*, IV, Giuffrè, Milano, 1959, pp. 233 ss.

GIAMPICCOLO, G.: *Il contenuto atipico del testamento*, Giuffrè, Milano, 1954, pp. 299 ss.

GIORGIANI, M.: *L'obbligazione. La parte generale delle obbligazioni*, I, Giuffrè, Milano, 1968, pp. 41 ss.

IEVA, M.: "Altre forme di trasmissione della ricchezza", in AA.VV.: *Trattato breve delle successioni e donazioni* (diretto da P. RESCIGNO), I, Cedam, Padova, 2010, pp. 59 ss.

IEVA, M.: "voce Successione, X, Fenomeni parasuccessori", in AA.VV.: in *Enciclopedia giuridica Treccani*, XXX, Ed. Enc. it., Roma, 2002, p. 3 ss.

JOFRIDA, V.: "Un concetto da espungere dal diritto ereditario: la c.d. vocazione indiretta", *Foro italiano*, 1956, IV, c. 121

LANDINI, S.: "L'assicurazione sulla vita", in AA.VV.: *Trattato dei contratti* (diretto da V. ROPPO e A.M. BENEDETTI), V, Giuffrè, Milano, 2014, p. 602

LAZZARA, C.: "Il contratto per persona da nominare", in AA.VV.: *Trattato di diritto privato* (diretto da M. BESSONE), I3, VI, Utet, Torino, 2000, pp. 241 ss.

MATTUCCI, F.S.: "Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile", *Famiglia e diritto*, 2017, n. 10°, pp. 877 ss.

MESSINEO, F.: "Sulla condizione giuridica del terzo beneficiario nell'assicurazione vita", *Archivio giuridico*, 1924, n. 4°, pp. 167 ss.

MIRABELLI, G.: "Delle obbligazioni. Dei contratti in generale", in AA.VV.: *Commentario al Codice civile*, Utet, Torino, 1980, p. 105

MORA, A.: "Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi", *Responsabilità civile e previdenza*, 1988, p. 332

MORONI, E.M.: "Assicurazione sulla vita in favore degli eredi: la ripartizione del capitale tra i beneficiari deve effettuarsi per capi e non per stirpi", *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2019, n. 1°, pp. 27 ss.

MOSCARINI, L.V.: "Il contratto a favore di terzi", in AA.VV.; *Commentario al Codice civile* (fondato da P. SCHLESINGER e diretto da F.D. BUSNELLI), Giuffrè, Milano, 1997, p. 159

MOSCATI, E.: "La capacità di succedere", in AA.VV.: *Trattato di diritto privato* (diretto da P. RESCIGNO), 5, I, Utet, Torino, 2002, pp. 57 ss.

NICOLÒ, R.: "Attribuzioni patrimoniali post mortem e mortis causa", *Vita notarile*, 1971, pp. 147 ss.

NICOLÒ, R.: *La vocazione ereditaria diretta e indiretta*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1934, pp. 174-175

OBERTO, G.: "voce Offerta al pubblico", in AA.VV.: *Digesto IV ed., Disc. priv., sez. civ.*, XIII, Utet, Torino, 1995, pp. 13 ss.

ORESTANO, R.: "Diritti soggettivi e diritti senza soggetto", *Jus*, 1960, n. 2°, pp. 156 ss.

PALAZZO, A.: "Istituti alternativi al testamento", in AA.VV.: *Trattato di diritto civile del C.N.N.* (diretto da P. PERLINGIERI), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2003, pp. 17 ss.

PALAZZO, A.: "La dottrina civilistica italiana sui negozi *trans mortem* dagli anni cinquanta ad oggi", in AA.VV.: *La civilistica italiana dagli anni '50 ad oggi tra crisi dogmatica e riforme legislative. Congresso dei civilisti italiani (Venezia, 23-26 giugno 1989)*, Cedam, Padova, 1991, pp. 221 ss.

PECCENINI, F.: "Dell'assicurazione", in AA.VV.: *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca* (a cura di F. GALGANO), Zanichelli-Foro italiano, Bologna-Roma, 2011, p. 234

PERANO, G.: "Assicurazione sulla vita e clausole "a favore degli eredi"", *Rassegna di diritto civile*, 2009, n. 3°, pp. 681-682

PEREGO, E.: "La rappresentazione", in AA.VV.: *Trattato di diritto privato* (diretto da P. RESCIGNO), 5, Utet, Torino, 2002, p. 121

PIRILLI, D.: "La designazione (e la revoca) del beneficiario nell'assicurazione sulla vita tra contratto e successione", *Responsabilità civile e previdenza*, 2019, n. 4°, p. 1242

POLOTTI DI ZUMAGLIA, A.: "voce Vita (assicurazione sulla)", in AA.VV.: *Digesto IV ed., Disc. priv. sez. comm.*, XVI, Utet, Torino, 1999, p. 442

RIZZUTI, M.: "Successione testamentarie e assicurazione sulla vita", *Corriere giuridico*, 2017, p. 1518

ROJAS ELGUETA, G.: "Evoluzioni del diritto delle successioni e rapporti con il diritto delle successioni", *Rivista di diritto civile*, 2005, n. 4°, pp. 213 ss.

ROSSETTI, M.: "L'assicurazione sulla vita", in AA.VV.: *Il diritto delle assicurazioni*, III, Cedam, Padova, 2013, p. 851

RUBINO, D.: *La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari*, Giuffrè, Milano, 1939, *passim*.

RUPERTO, C.: "Delle successioni", in AA.VV.: *La giurisprudenza sul Codice civile*, II, Giuffrè, Milano, 2012, p. 130

SACCO, R.: "L'interpretazione", in AA.VV.: *Trattato di diritto privato* (diretto da P. RESCIGNO), 10, Utet, Torino, 1982, p. 423

SALANDRA, V.: "Dell'assicurazione", in AA.VV.: *Commentario del Codice civile* (a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA), Zanichelli-Foro italiano, Bologna-Roma, 1966, p. 396

SANTORO PASSARELLI, F.: *Dottrine generali del diritto civile*, Jovene, Napoli, 1966, pp. 233 ss.

SIRI, M.: "La premorienza del beneficiario nell'assicurazione sulla vita", *Banca, borsa, titoli di credito*, 2013, n. 5°, pp. 622 ss.

STOLFI, N.: *L'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, Giuffrè, Milano, 1936, pp. 52 ss.

VERNIZZI, S.: "La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita", in AA.VV.: *Trattato di diritto delle successioni e donazioni* (diretto da G. BONILINI), II, *La successione testamentaria*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 874

VIVANTE, C.: "Sub art. 453", in AA.VV.: *Il codice di commercio commentato*, VI, *Del contratto di assicurazione*, Utet, Torino, 1936, p. 440

VOLPE PUTZOLU, G.: "Assicurazione sulla vita, disposizioni a causa di morte e atti di liberalità", in AA.VV.: *Scintillae iuris. Studi in memoria di Gino Gorla*, III, Giuffrè, Milano, 1994, pp. 2100 ss.

VOLPE PUTZOLU, G.: "Il contratto di assicurazione come strumento successorio", in AA.VV.: *La trasmissione familiare della ricchezza. Limiti e prospettive di riforma del sistema successorio* (a cura di P. RESCIGNO), Cedam, Padova, 1995, p. 93

ZOPPINI, A.: "Contributo allo studio delle disposizioni testamentarie "in forma indiretta"", *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1998, n. 4°, p. 1085